



ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 26/11/2021

**UFFICIO Segreteria Generale**

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, E 54 C. 4 DEL D.LGS. 267/2000 ULTERIORI E SPECIFICHE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

## **IL SINDACO**

**Premesso che** con nota della Prefettura del 24.11.2021 prot. n. 15.5/2020-002593 assunta al Protocollo Generale del Comune con n. 35116 del 25.11.2021 veniva comunicato che nel corso della riunione tenutasi in data 24.11.2021 alla presenza del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica sono stati svolti approfondimenti con il contributo di ATS sui dati concernenti l'andamento del contagio da COVID 19 nel territorio metropolitano milanese ed segnalando in particolare quanto segue:

- nonostante le evidenze attuali con particolare riguardo al numero di ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva si attestino su livelli ancora compatibili con la classificazione del territorio regionale in c.d. "Zona Bianca" l'andamento pandemico che registra attualmente un incremento costante dei contagi, potrebbe comportare, in prospettiva una riclassificazione della Lombardia in "Zona Gialla", con conseguente inasprimento delle misure di prevenzione già previste, tanto per le persone fisiche quanto per le attività commerciali;
- con Ordinanza del Ministero della Salute del 22.06.2021 (in vigore fino al 31.07, prorogata fino al 31.10 con Ordinanza del Ministro della Salute del 27.08.2021 e ulteriormente prorogata fino al 31.12.2021 con Ordinanza del Ministro della Salute del 28 ottobre 2021), è stato previsto che *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2.03.2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 26.06.2021, nelle "Zone Bianche" cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario"*;
- dall'analisi dei dati pandemici illustrati e dal confronto emerso nel consesso è pertanto emersa la necessità di sensibilizzare i sindaci a prestare particolare attenzione- nei territori di rispettiva competenza- con il supporto delle Polizie locali al rispetto diffuso dell'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aria aperta nelle zone soggette ad affollamento (ad esempio piazze, vie commerciali, località dedicate a tipici mercatini natalizi) ovvero, comunque nei luoghi dove, anche per ragioni contingenti (ad esempio eventi all'aperto, spettacoli, manifestazioni organizzate a livello locale e così via) sussista il rischio concreto di assembramenti;

**Atteso che**, con medesima nota la Prefettura, per le ragioni sopra espresse, invita i Sindaci ad individuare gli ambiti del territorio comunale maggiormente soggetti al rischio di affollamento e a voler valutare l'adozione di ogni idoneo strumento al fine di sensibilizzare e orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il pubblico;

**Richiamata** tutta la normativa sovraordinata sia a livello statale che regionale susseguita ai vari DPCM in materia anti COVID;

**Visto** il D.L. n. 76/2020 ( Decreto semplificazioni) convertito nella Legge n. 120/2020 che consente ai Sindaci di adottare tutte le misure necessarie ad evitare nuove situazioni di rischio per la salute e l'incolumità delle proprie comunità;

**Atteso che** il Consiglio dei Ministri con il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 convertito nella legge del 16 settembre 2021 n. 126 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021, confermando altresì le indicazioni contenute nel DPCM del 2 Marzo 2021;

**Ritenuto pertanto opportuno**, per quanto sopra richiamato, di dare attuazione alle indicazioni contenute nella precitata nota della Prefettura rispondendo alle finalità di indirizzare e uniformare i comportamenti individuali nell'ottica della prevenzione del contagio secondo criteri di ragionevolezza e congruità,

### **ORDINA**

**di individuare** i seguenti ambiti del territorio comunale ritenuti maggiormente soggetti al rischio di affollamento - **e pertanto di imporre** l'obbligo a chiunque di indossare correttamente il dispositivo di protezione individuale (mascherine facciali) **anche all'aperto**, senza distinzione di orario, fatta eccezione per i minori di anni 6 nonché per soggetti che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo delle suddette protezioni:

- tutte le aree mercatali nelle giornate del mercoledì e del sabato,
- le aree antistanti le scuole, negli orari di entrate e uscita degli studenti nel raggio di 50 metri,
- le aree antistanti le chiese, in occasione delle celebrazioni,
- l'area antistante il cinema teatro San Giuseppe negli orari di entrata e uscita degli spettacoli,
- gli spazi delle gallerie commerciali dell'Esselunga e del City Center (ad eccezione degli spazi dedicati a coloro che consumano seduti al tavolini),
- i luoghi designati nell'allegato 1) durante lo svolgimento delle iniziative previste per il periodo natalizio

### **DISPONE**

- **di monitorare** eventuali occasioni di affollamento anche all'interno e in prossimità degli esercizi commerciali, soprattutto nella prospettiva nell'intensificarsi dello shopping natalizio;
- **che il mancato rispetto** della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i con la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00.

La presente ordinanza è **immediatamente esecutiva e sarà valida sino a nuove disposizioni.**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Comando di Polizia Locale di Bresso;
- Comando Carabinieri di Bresso;
- Prefettura di Milano.
- Questura di Milano
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri

**IL SINDACO**  
**Simone Cairo**

**Allegato 1) Elenco iniziative Natalizie 2021 in territorio di Bresso**